



Allegato B

Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DI ATTUAZIONE DELLA PAC 2023-2027 (Reg. UE n. 2115/2021 del Consiglio)

Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo CSR 2023-2027

INTERVENTO SRG06 - Sostegno allo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo LEADER (Art. 32 Reg. UE 2115/2021)

SCHEMA DI CONVENZIONE

REGIONE ABRUZZO – GAL

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022, che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento (UE) 2021/2289 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici;
- il Regolamento (UE) 2021/2290 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021, di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Regolamento (UE)

2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

- il Regolamento (UE) 2022/126 di esecuzione della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale Regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il Regolamento (UE) 2023/130 di esecuzione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 sulla presentazione del contenuto della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.
- il Piano Strategico Nazionale per l'attuazione e il coordinamento dei programmi della PAC 2023-2027 (PSN) approvato con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022;
- la DGR 491 del 23 agosto 2022 “PSN Abruzzo 2023-2027 – Individuazione zone omogenee ai fini della ripartizione territoriale della Strategia LEADER nella Programmazione 2023-2027. Indirizzi”;

la DGR n. 904 del 29 dicembre 2022 “Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027

TRA

Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura – DPD, successivamente denominata per brevità “Regione”, con sede in Pescara – Via Catullo 17, rappresentata dal Direttore del Dipartimento....., nat... ad -----, che dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Autorità di Gestione (AdG) del CSR 2023/2027 Abruzzo (FEASR);

E

il Gruppo di Azione Locale (GAL) successivamente denominato per brevità “GAL”, con sede in (..), Via, N..... C.F.; per il quale interviene al presente atto il Sig., nato a il/.../..., nella sua qualità di Legale rappresentante del GAL, a ciò autorizzato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del/.../...; e il Sig. nato a il .../.../..... nella sua qualità di Direttore del GAL;

Articolo 1 (Oggetto e durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la gestione del CLLD (Community Led Local Development) nell'ambito del CSR 2023-2027 Abruzzo e la realizzazione, da parte del GAL, delle azioni ed operazioni descritte nella Strategia di Sviluppo Locale (SSL) e nella SSL definitiva approvata con DGR.....
.....

Articolo 2 (Compiti del GAL)

1. Nell'ambito dell'attuazione del CSR 2023/2027 Abruzzo, il GAL assolve i compiti previsti dall'art. 33 parr. 3, 4 e 5 del Reg. (UE) n. 1060/2021.

Articolo 3 (Obblighi e responsabilità del GAL)

1. Il GAL ha l'obbligo di:

- a) versare interamente, laddove non già versato, entro **6 mesi** dalla data di approvazione del SSL, il capitale sociale sottoscritto ammontante minimo ad € 50.000,00, ove non previsto diversamente dagli impegni assunti dal GAL in sede di domanda;
- b) mantenere, per l'intera durata della convenzione, negli Organi decisionali collegiali per i quali la vigente normativa lo preveda, la presenza, nella misura stabilita da essa, di componenti donne. Per il medesimo periodo, nessun singolo gruppo di interesse può controllare il processo decisionale;
- c) mantenere, per l'intera durata della convenzione, la separazione delle funzioni di indirizzo da quelle di gestione e la sostenibilità amministrativa e finanziaria del GAL, attraverso una adeguata strutturazione organizzativa interna che assicuri la distinzione delle funzioni di Direttore e di Responsabile della Contabilità, nonché l'individuazione di un responsabile delle attività di animazione e di quelle monitoraggio;
- d) selezionare il personale, per determinare una spesa ammissibile nell'ambito FEASR, conformemente alle disposizioni pro tempore vigenti, dirette a regolare l'instaurazione di rapporti di lavoro. La selezione dei prestatori di servizi deve essere conforme al D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- e) garantire, nella selezione di tutti i collaboratori (dipendenti e prestatori d'opera), procedure che assicurino la trasparenza, l'imparzialità e la pari opportunità, in coerenza con le disposizioni che regolano l'instaurazione di rapporti di lavoro;
- f) garantire procedure di evidenza pubblica rispettose delle vigenti disposizioni nazionali e unionali in materia di appalti per la selezione dei fornitori di beni, lavori e servizi, astenendosi dal conferimento di affidamenti diretti ai partner del GAL;
- g) pubblicare le procedure di ricerca di personale e di collaboratori sul sito del GAL e su quelli di tutti gli Enti locali che ad esso aderiscono e portare immediatamente a conoscenza del Centro per l'impiego competente per territorio;
- h) adempiere agli obblighi di pubblicità prescritti dal codice dei contratti per l'affidamento di servizi, lavori e forniture;
- i) provvedere alla separata registrazione delle operazioni nel caso in cui il GAL svolga altre attività al di fuori del LEADER (partecipazione ad altri programmi europei e/o nazionali, finanziati da fondi diversi da quelli previsti nelle strategie plurifondo, ecc.);
- j) non modificare, senza il preventivo assenso del Servizio regionale competente per materia, il Regolamento Interno di attività;
- k) trasmettere al competente Servizio regionale tutti gli atti e documenti da esso richiesti ai fini dell'adempimento delle funzioni di competenza;
- l) garantire che tutte le operazioni attivate siano realizzate all'interno del territorio del GAL o che lo interessino in maniera diretta e che i soggetti ammessi a contributo, a seguito dei bandi emanati dai GAL, siano residenti o abbiano sede legale/operativa nel territorio del GAL interessato;
- m) garantire ai terzi la massima conoscibilità, trasparenza ed accessibilità degli atti in ciascuna fase del procedimento;
- n) redigere gli avvisi pubblici secondo i seguenti principi:
 - i. chiarezza e comprensibilità dei testi;
 - ii. chiarezza delle regole di accesso e di disciplina del rapporto GAL/Beneficiario;

- iii. chiarezza, correttezza e adeguata pubblicità delle regole di evidenza pubblica;
 - iv. rispetto dei requisiti di ammissibilità e di selezione dei beneficiari stabiliti dall'AdG o definiti dal Piano di Sviluppo definitivo;
 - v. rispetto delle intensità d'aiuto stabilite dai Regolamenti e dai provvedimenti;
 - vi. osservanza di direttive e prescrizioni impartite dall'AdG;
- o) sottoporre all'approvazione del competente Servizio regionale, almeno 30 giorni prima della pubblicazione, gli avvisi pubblici diretti a beneficiari terzi, le relative graduatorie e conformarli entro 20 giorni alle prescrizioni da esso impartite;
 - p) pubblicare i predetti Avvisi, ai fini della decorrenza dei termini per la presentazione delle domande di sostegno, sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura per il tramite dei competenti organi regionali e, a fini di conoscibilità, sul sito del GAL e su quelli di tutti gli Enti locali che ad esso aderiscono;
 - q) monitorare l'attuazione della SSL in conformità alle modalità previste nel SSL;
 - r) presentare al competente Servizio regionale gli elenchi delle domande di sostegno considerate ammissibili, relative agli "Interventi a bando", presentate da soggetti pubblici e privati, singoli o associati, selezionate attraverso appositi bandi emessi dal GAL, corredandole della necessaria documentazione dalla quale risultino la realizzazione dell'intervento nonché le propedeutiche attività di istruttoria, controllo e monitoraggio svolte dal GAL, secondo le modalità stabilite dall'AdG e/o da AGEA;
 - s) sottoporre preventivamente al competente Servizio regionale eventuali varianti al SSL definitive in conformità a quanto previsto al successivo articolo 6;
 - t) assicurare la collaborazione all'AdG nell'attuazione delle decisioni approvate e condivise in sede di Cabina di Regia, di cui alla DGR n. 3 del 13.01.2022 "*PSR Abruzzo 2014-2020 – Misura 19 – Strategie di Sviluppo Locale. Istituzione Cabina di Regia GAL*" e in esecuzione degli indirizzi dettati dal Protocollo di cui alla DGR n. 212 del 14/04/2023 "*Protocollo d'intesa per la valorizzazione dell'identità territoriale ed enogastronomica dell'Abruzzo*";
 - u) destinare tutte le somme ricevute, in esecuzione della presente Convenzione, esclusivamente alla realizzazione del SSL, non distogliendole, nemmeno in parte, per altri scopi;
 - v) presentare al competente Servizio regionale una relazione finale conforme al modello che sarà reso successivamente disponibile dallo stesso;
 - w) non dismettere a qualsiasi titolo investimenti oggetto di contributo FEASR né procedere al cambio di destinazione prima che siano decorsi 5 anni dalla data di erogazione del saldo finale in relazione alle attività di diretta attuazione del GAL;
 - x) vigilare affinché la prescrizione di cui al punto precedente sia osservata anche dai beneficiari delle operazioni a bando; eventuali inadempimenti da parte dei beneficiari dovranno essere tempestivamente comunicati al competente Servizio regionale;
 - y) provvedere alla restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali, in caso di cessione anticipata di beni e impianti oggetto di finanziamento;
 - z) assicurare la propria collaborazione e disponibilità di atti e documenti endoprocedimentali in occasione di controlli, verifiche ed altre tipologie di accesso che il competente Servizio regionale, l'AdG, nonché le altre autorità nazionali o comunitarie dovessero ritenere necessario effettuare presso la sede del GAL;
 - aa) utilizzare i loghi previsti per il FEASR nella documentazione amministrativa nonché sui materiali e documenti prodotti con il contributo di esso;
 - bb) comunicare immediatamente al competente Servizio regionale l'insorgere di eventuali controversie giurisdizionali o di circostanze di rilevanza penale;
 - cc) organizzare un sistema di archiviazione e custodia in sicurezza della documentazione tecnica ed amministrativa relativa alle singole iniziative del SSL, limitando l'accesso all'archivio a dipendenti preventivamente autorizzati. L'accesso all'archivio deve essere regolamentato e devono essere adottate procedure di registrazione atte a tracciare la movimentazione della documentazione;

- dd) comunicare al competente Servizio regionale l'ubicazione degli archivi;
- ee) consentire l'accesso agli archivi e mettere a disposizione, su richiesta di AGEA, della Commissione europea e della Regione, ovvero di Soggetti da essi delegati, tutta la documentazione richiesta a fini del monitoraggio, della valutazione e delle procedure di controllo delle singole operazioni e del SSL nel suo complesso;
- ff) assicurare la conservazione in originale, per un periodo minimo di tre anni successivi alla chiusura del SSL, della documentazione attuativa e di quella giustificativa delle spese sostenute;
- gg) assicurare piena collaborazione e disponibilità di atti in occasione di controlli, verifiche, ed altre tipologie di accesso che il Servizio, l'AdG, AGEA, nonché i servizi comunitari dovessero ritenere necessario effettuare presso la sede del GAL;
- hh) restituire le somme percepite ed eventualmente non utilizzate e/o non riconosciute ammissibili (dalla Regione, da AGEA, dallo Stato, dalla C.E.);
- ii) apporre sull'intera documentazione contabile portata in rendicontazione sul SSL, anche a mezzo di idoneo timbro, la dicitura "attività cofinanziate dal CSR 2023/2027 Abruzzo – Intervento SRG06; SSL _____; fondo FEASR; sottointervento _____ CUP _____";
- jj) evitare l'insorgere di conflitti di interesse nell'attuazione del SSL e, laddove dovessero verificarsi, adottare le misure previste nel regolamento interno;
- kk) garantire che le strutture e le attrezzature, sia proprie che di terzi, utilizzate nello svolgimento delle attività, corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza;
- ll) Per i regimi di aiuti di Stato in esenzione da notifica, istituiti dai GAL per i beneficiari terzi, dopo la validazione del Bando del GAL da parte dell'AdG, ed entro venti giorni successivi alla loro emanazione, l'AdG provvede a comunicarli, per il tramite del Servizio DRG008, attraverso il sistema SANI, alla Commissione Europea, ferma restando l'eccezione di cui all'articolo 11 paragrafo 4 del regolamento 2022/2472 che riguarda i regimi per i quali trova applicazione l'articolo 61 del richiamato Regolamento. Dopo la comunicazione del regime attraverso il sistema SANI, l'AdG, per il tramite dell'Ufficio Monitoraggio, registra il regime in RNA/SIAN;
- mm) Per i regimi per i quali il GAL viene inquadrato come soggetto concedente, lo stesso è responsabile della corretta attuazione del regime e dunque assicura il rispetto dei capi I e II del Regolamento 2022/2472 nonché dei pertinenti articoli 60 e 61. Per tale tipologia di aiuti il GAL effettua le dovute registrazioni nel Registro Nazionale degli Aiuti - (RNA)" istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico (Mise) il cui funzionamento è disciplinato dal Decreto n. 115 del 31 maggio 2017 (Regolamento RNA), assicurandone il puntuale rispetto. I GAL si impegnano a fornire all'AdG tutte le informazioni relative ai regimi di aiuto di Stato istituiti anche ai fini della relazione di cui all'Art. 11 del Regolamento 2022/2472.
- nn) Nel caso di Bandi per beneficiari terzi, dopo la validazione del Bando, ad avvenuta pubblicazione del Bando l'AdG provvede a registrare il correlato regime nel RNA e ne dà comunicazione al GAL per il tramite del Servizio DPD022. Il GAL concedente deve comunque assicurare il rispetto delle disposizioni che regolano gli Aiuti di Stato, ove applicabili, ed in particolare:
 - i. assicurare che, nel caso di regimi di aiuto alle imprese, il progetto destinatario dei contributi non goda di altra agevolazione finanziaria pubblica;
 - ii. assicurare che, sempre in tale ambito, qualora si tratti di iniziative per le quali si applica la regola del "de minimis", il destinatario ultimo non superi l'importo del massimale previsto dal pertinente regolamento. Inoltre tutti gli aiuti di stato devono essere inseriti nel RNA;
- oo) conformarsi alle istruzioni impartite per attuare il processo di dematerializzazione della documentazione amministrativa;
- pp) partecipare attivamente alle attività della Rete Rurale Nazionale;
- qq) provvedere all'immissione nel Sistema informativo "SIAN" dei dati anagrafici, finanziari, fisici e
- rr) procedurali relativi a tutte le operazioni cofinanziate, per quanto di competenza del GAL.

Articolo 4 (Obblighi della Regione)

1. Gli obblighi della Regione sono quelli di seguito indicati:
 - a) Pubblicare sul sito agricoltura www.regione.abruzzo.it/agricoltura, nella sezione dedicata ai GAL, gli avvisi da essi trasmessi ai fini della decorrenza dei termini per la presentazione delle domande di contributo da parte dei beneficiari terzi;
 - b) Entro 20 giorni dalla selezione delle Strategie, l'AdG adotta il provvedimento istitutivo del primo regime di aiuti di Stato in applicazione dell'articolo 60 del Regolamento 2022/2472 per le risorse della scheda intervento SRG06 che vedono come beneficiari i GAL. Ai sensi dell'art. 11 del predetto Regolamento, entro i successivi venti giorni detto regime viene comunicato alla Commissione Europea dall'AdG attraverso il sistema SANI. La comunicazione di che trattasi è la seguente: SA.110330;
 - c) validare o comunicare le prescrizioni correttive sugli avvisi entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione completa;
 - d) erogare i contributi dovuti ai beneficiari terzi previa istruttoria delle relative domande di pagamento;
 - e) disciplinare ed eseguire il controllo in loco delle domande di pagamento;
 - f) definire le richieste di variante della SSL entro trenta giorni dalla relativa domanda;
 - g) portare tempestivamente il GAL a conoscenza di prescrizioni impartite dall'Autorità di Gestione del CSR, dal MASAF, da AGEA o dalla Commissione europea;
 - h) fornire assistenza in caso di richieste di interpretazione/chiarimento;
 - i) provvedere all'immissione nel Sistema informativo "SIAN" dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni cofinanziate, per quanto di competenza del Servizio.

Articolo 5 (Rapporto di finanziamento)

1. La concessione dei benefici è disposta con provvedimenti del Dirigente del Servizio di **Sviluppo Locale ed Economia Ittica**.
2. Per le sole spese di gestione e animazione, il GAL può chiedere al Servizio il versamento di un anticipo fino al 50% del contributo pubblico concesso, garantito da una fidejussione corrispondente al 100% dell'importo richiesto. Quanto alle domande di pagamento, possono essere presentate una o più domande di acconto la prima delle quali può essere presentata, limitatamente alla sottomisura SRG06B, quando la spesa rendicontata è pari o superiore al 30% dell'anticipazione ricevuta. La somma delle domande di anticipazione e degli acconti non può superare il 90% del contributo concesso per ciascuna domanda di sostegno cui i pagamenti si riferiscono.
3. A tale scopo, il Direttore del GAL trasmette all'Amministrazione la seguente documentazione:
 - a) domanda di anticipazione di importo non superiore al 50% del contributo pubblico;
 - b) garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari all'anticipazione richiesta;
 - c) coordinate bancarie del conto corrente dedicato alla attuazione del SSL.
4. Per le altre azioni ad attuazione diretta non sono ammessi anticipi, ma possono essere prodotte domande di pagamento in Acconto (SAL) per le spese sostenute. La/e domanda/e di acconto può/possono essere prodotta/e se la spesa sostenuta e rendicontata è almeno superiore al 30% e fino al massimo del 90% dell'aiuto concesso.
5. La domanda di saldo per ciascuna delle azioni a diretta attuazione deve essere presentata dal GAL non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine specificato per essa nel cronoprogramma, o della proroga eventualmente preventivamente autorizzata dal Servizio.
6. L'Amministrazione dispone il pagamento dei SAL e del saldo previa verifica della documentazione esibita e controllo in loco, ed ha la facoltà di richiedere al GAL beneficiario chiarimenti o integrazioni.

7. Il GAL si attiene alle seguenti disposizioni inerenti i flussi finanziari:
 - a) effettua il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di competenza mediante bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile, assegno di conto corrente, carta di credito;
 - b) adempie agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., nonché alle disposizioni di AGEA.
8. Il GAL presenta al Servizio competente una rendicontazione finale del SSL che evidenzia:
 - a) il grado di realizzazione delle Azioni preventivate;
 - b) le attività svolte per l'attuazione del Piano di informazione ed animazione;
 - c) il quadro economico consuntivo;
 - d) i risultati ottenuti a livello territoriale descritti attraverso gli indicatori di risultato, realizzazione ed impatto così come individuati nella SSL;
9. È prevista la possibilità di redistribuzione delle risorse finanziarie tra i SSL se il GAL non ha raggiunto una percentuale di pagamento come di seguito specificato per le rispettive scadenze:

SCADENZA	PERCENTUALE DI PAGAMENTO
30/09/2024	almeno pari al 20.%
30/09/2025	almeno pari al 40%
30/09/2026	almeno pari al 60%
30/09/2027	almeno pari al 80%
30/09/2028	almeno pari al 100%

10. Se ricorre una sola di tali fattispecie, l'AdG si riserva la possibilità di assegnare, con provvedimento motivato, parte delle risorse ad altri GAL maggiormente performanti.

Articolo 6 **(Varianti alla** **SSL)**

1. Oltre alla revisione intermedia obbligatoria il GAL può proporre nel periodo di programmazione varianti al SSL. Le variazioni considerate "sostanziali" (modifiche della SSL, eliminazione o aggiunta di progetti, variazioni finanziarie superiori al 5% all'interno dei sottointerventi o tra di essi) necessitano di autorizzazione da parte dell'AdG. Le variazioni diverse da quelle sostanziali possono essere effettuate previa comunicazione motivata all'AdG.
2. **Le varianti non possono in alcun caso comportare una domanda di contributo maggiore dell'importo assentito o implicare che, in esito alle varianti medesime, l'importo della Strategia sia inferiore a € 2.500.000,00;**
3. Le varianti devono essere sottoposte preventivamente al competente Servizio regionale che le valuta condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del CSR, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio originariamente attribuito.
4. Le varianti debbono rispettare i contenuti minimi indicati nel manuale delle procedure ed essere corredate di tutti gli elaborati indicati nello stesso, e di una relazione contenente la descrizione delle variazioni proposte e le relative motivazioni.
5. Possono essere direttamente realizzate dal GAL modifiche alla distribuzione o alla finalizzazione delle spese di gestione e animazione purché contenute nella percentuale del 10% di quelle originariamente ammesse, a condizione che:
 - a) non siano diminuite le spese di animazione;
 - b) non sia superata la percentuale massima del 25%.
 - c) le spese non originariamente previste siano ammissibili.

Articolo (Proroghe)

1. Non sono ammissibili richieste di proroga dell'attuazione della SSL.
2. Il GAL, attraverso il proprio Direttore, può proporre, almeno 60 giorni prima della scadenza del cronoprogramma, una sola richiesta di proroga, fino a tre mesi, della realizzazione di singole azioni ad attuazione diretta. La richiesta deve giustificata per la sopravvenienza di eventi eccezionali o di cause di forza maggiore, debitamente documentate e non imputabili al GAL. La proroga è autorizzata dal competente Servizio regionale, compatibilmente con i limiti temporali del programma, con i termini di scadenza della presente Convenzione e con il rischio di disimpegno.

Articolo 8 (Pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni)

1. In considerazione delle funzioni e dei compiti attribuiti e richiamati all'art. 2, il GAL è, inoltre, tenuto a conformarsi alla vigente normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni allo scopo di prevenire la corruzione e le illegalità; a tale fine si dota di un sito internet e realizza e aggiorna una specifica sezione denominata "Area Trasparenza" con i seguenti contenuti minimi:
 - a) Organizzazione
 - b) Personale
 - c) Consulenti e collaboratori
 - d) Bandi di concorso per il personale
 - e) Bandi di gara e contratti relativi a lavori, forniture e servizi
 - f) Bandi ed avvisi per la realizzazione della SSL
 - g) Esiti delle valutazioni e graduatorie
 - h) Attività e procedimenti
 - i) Bilanci
 - j) Servizi erogati
 - k) Pagamenti del GAL
 - l) Altri contenuti
 - m) Anticorruzione

Articolo 9 (Monitoraggio e controlli)

1. Il competente Servizio regionale provvede a monitorare lo stato di realizzazione delle azioni ad attuazione diretta del GAL, fino al momento della loro ultimazione. A tal fine il GAL si impegna a fornire, a richiesta, tutte le informazioni necessarie nei tempi stabiliti dal competente Servizio regionale.
2. Sono attivati dal competente Servizio regionale i controlli amministrativi di tipo documentale e i controlli in loco per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti, sia con riferimento alle azioni di diretta attuazione del GAL, che con riguardo a quelle che determinano erogazioni di contributi a terzi.
3. I controlli sono effettuati in conformità alle disposizioni di AGEA e/o dell'AdG.

Articolo 10 (Revoca del contributo e recupero delle somme erogate)

1. Il GAL comunica al competente Servizio regionale l'eventuale rinuncia ad iniziare o a portare a termine le azioni ammesse a finanziamento e, contestualmente, provvede alla restituzione delle anticipazioni ricevute, oltre alle maggiorazioni di legge.
2. Il GAL decade dai benefici ed è tenuto alla restituzione del contributo o delle eventuali anticipazioni ricevute, oltre alle maggiorazioni di legge, nei seguenti casi:
 - a) accertamento di procedure non conformi alle vigenti disposizioni di legge in materia di evidenza

- pubblica;
- b) accertamento di comportamenti penalmente rilevanti nella gestione del GAL;
 - c) accertamento di false dichiarazioni;
 - d) variazione della destinazione d'uso degli impianti, macchinari ed attrezzature oggetto di finanziamento, intervenuta nei 5 anni dalla liquidazione del saldo;
 - e) cessione della proprietà dei beni oggetto di finanziamento intervenuti nei 5 anni dalla liquidazione del saldo.
 - f) mancata conservazione della documentazione di spesa riferita a tutti gli interventi attuativi della strategia, in originale e con le modalità stabilite nella presente convenzione.

3. Nelle fattispecie di cui al comma 2, la Regione procede, previa contestazione registrata nello specifico applicativo di AGEA (PRD di SIAN), alla revoca dei benefici ed al recupero, in tutto o in parte, delle somme eventualmente liquidate. Il termine previsto per la restituzione è fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di revoca, decorso inutilmente il quale AGEA procede all'escussione della fideiussione presentata, ovvero al recupero secondo le procedure in uso.

Articolo 11 (Risoluzione della Convenzione)

1. Oltre ai casi di decadenza dai benefici di cui all'articolo 10, la presente Convenzione si risolve, previa contestazione, al verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- a) il GAL utilizza il finanziamento, anche in parte, per finalità diverse da quelle per le quali è stato concesso;
- b) il GAL disattende il cronoprogramma stabilito nel Piano d'Azione;
- c) il GAL non si conforma a prescrizioni del Servizio o disattende gli obblighi di collaborazione con esso.

2. Il competente Servizio regionale, chiuso il contraddittorio, dispone la revoca dei benefici con le modalità di cui all'articolo 10.

Articolo 12 (Cessione a terzi)

1. Il GAL non può cedere a terzi, nemmeno parzialmente, la presente convenzione e quanto da essa stabilito.

Articolo 13 (Comunicazioni)

1. Per qualunque comunicazione relativa alla presente Convenzione, le Parti eleggono domicilio ai rispettivi indirizzi di seguito indicati:

- a) Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura – DPD, Servizio “Sviluppo Locale ed Economia Ittica DPD022”, successivamente denominata per brevità “Regione”, con sede in Pescara – Via Catullo 17
- b) GAL Via

2. Ciascuna Parte può modificare il domicilio eletto, purché nel territorio italiano, dandone comunicazione all'altra Parte a mezzo PEC.

3. Fatto salvo quanto altrimenti specificato, le comunicazioni relative alla presente Convenzione devono essere effettuate con le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

4. Le comunicazioni pervenute in un giorno festivo sono considerate come pervenute il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Articolo 14 (Trattamento di dati)

1. Ciascuna delle Parti autorizza espressamente l'altra ad utilizzare i propri dati ai fini strettamente connessi con l'esecuzione della presente Convenzione e nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

Articolo 15
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia espressamente all'applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni del codice civile e della vigente normativa nazionale e comunitaria, nonché alle prescrizioni del CSR 2023-2027 Abruzzo ed alle disposizioni di attuazione dello stesso adottate dalla Commissione Europea ed alla manualistica operativa adottata dall'AdG.

Articolo 16
(Registrazione)

1. Le spese di registro, di bollo e le altre eventuali inerenti soprattasse e sanzioni, comunque relative alla presente scrittura, sono interamente a carico del GAL. Il presente atto è registrato solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 26.04.86, n. 131.

Articolo 17
(Foro competente)

1. Qualunque controversia che dovesse insorgere fra le parti contraenti sulla validità, interpretazione od esecuzione della presente Convenzione, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale Ordinario di L'Aquila.

Il presente Atto è sottoscritto con firme digitali ai sensi del Decreto legislativo. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.

Il Direttore del Dipartimento

Il Legale rappresentante del GAL

Il Direttore del GAL

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le Parti dichiarano di accettare espressamente, avendone piena conoscenza, il contenuto degli articoli del presente convenzione.

Il Direttore del Dipartimento

Il Legale rappresentante del GAL

Il Direttore del GAL